



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
SERVIZIO III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI

Prot. n. **41250**

Sassari, lì **31 OTT 2012**

Eco R.D.T.
Via FILIPPO BUDRONI, 14
07030 CHIARAMONTI (SS)

ASL N. 1 SASSARI
Via MONTE GRAPPA, 28 07100 SASSARI
protocollo.generale@pec.aslsassari.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO
Via ROMA, 80
09123 CAGLIARI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA
c/o C.C.I.A.
Via MAMELI, 64
09124 CAGLIARI
servizioambiente@ca.legalmail.camcom.it

COMUNE DI CHAIRAMONTI
SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via F.LLI CERVI, 1
07030 CHIARAMONTI (SS)
protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DI SASSARI
Via ADDIS, 2
07100 SASSARI

ARPAS - DIPARTIMENTO PROV.LE DI SASSARI
Via ROCKEFELLER, 58/60
07100 SASSARI
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN BASE ALL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 DI UN IMPIANTO DI RECUPERO R5, R10 E MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE), SITO IN LOC. SANTA MARIA DE AIDOS, CHIARAMONTI (SS).
SOCIETÀ Eco R.D.T. S.R.L. - SEDE LEGALE VIA FILIPPO BUDRONI, 14 - CHIARAMONTI (SS).

Per quanto di competenza, si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Ins. Antonio Zana



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
SERVIZIO III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI

Prot. n. 41250

Sassari, 31 OTT 2012

AUTORIZZAZIONE N. 02 DEL 31.10.2012

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN BASE ALL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006** DI UN IMPIANTO DI RECUPERO R5, R10 E MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE), SITO IN LOC. SANTA MARIA DE AIDOS, CHIARAMONTI (SS).
SOCIETÀ ECO R.D.T. S.R.L. - SEDE LEGALE VIA FILIPPO BUDRONI, 14 - CHIARAMONTI (SS)

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTI gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006 n° 9 - *"Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"* ed in particolare l'art. 59 comma 4;

VISTA la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione"* (Legge finanziaria 2008) commi 16-32 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto *"Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 avente per oggetto *"Direttiva regionale disciplina degli scarichi"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/42 del 23/2/2012 avente per oggetto *"Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/32 del 4/4/2012 avente per oggetto *"Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria"*;

VISTO l'articolo 75 dello statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura;

CONSIDERATO che, con nota datata 10/08/2011, assunta al prot. n. 34336 del 10/08/2011, la Ditta Eco R.D.T. s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'impianto di recupero e messa in riserva R5, R10, R13 per rifiuti speciali non pericolosi sito nel territorio comunale di Chiaramonti, località Santa Maria di Aidos, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:

- relazioni tecniche (generale, gestionale, impatto ambientale, impatto acustico, scarichi);
- planimetrie e sezioni dell'intervento;

e tutti gli altri elaborati elencati nella relazione istruttoria prot. n. 33784 del 04/09/2012.

CONSIDERATO che in data 21/11/2011 si è svolta la relativa Conferenza dei servizi, indetta con nota n. 43835 del 26/10/2011, nella quale sono stati convocati e hanno partecipato o inviato i relativi pareri di competenza, come da verbale della stessa, i seguenti soggetti:

- RAS – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
- RAS – Servizio tutela paesaggistica per la prov. di Sassari
- RAS – Servizio SAVI
- ARPAS – Dipartimento Provinciale di Sassari
- Comune di Chiaramonti
- Soprintendenza per i beni archeologici per le prov. di Sassari e Nuoro
- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
- ASL n°1
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Ditta proponente
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici (convocata con nota prot. n. 45149 del 07/11/2011).

CONSIDERATO che il Comune di Chiaramonti, ufficio tecnico, con nota prot.3346 del 20.10.2011 assunta al ns. prot. n. 43629 del 25.10.2011, ha espresso parere favorevole sotto il profilo della rispondenza urbanistica dell'iniziativa;

CONSIDERATO che la Ditta Eco R.D.T. s.r.l., sulla base delle richieste effettuate in Conferenza dei servizi, ha presentato con nota datata 15/02/12, assunta al prot. n. 7283 del 16/02/12, le seguenti integrazioni al progetto:

- "Documentazione relazione previsione impatto acustico";
- "Integrazione relazione tecnica generale al punto Emissioni in atmosfera";
- Copia elettronica documentazione integrativa.

PRESO ATTO che la società Eco R.D.T. s.r.l. è iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Sassari, con P.IVA n. 02423200902 e REA SS-173956 del 01/12/2010;

PRESO ATTO che la Ditta Eco R.D.T. s.r.l. ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Dott. Marcello Deffenu, con sede in Sassari, via Morandi 8c, C.F. DFFMCL76P24I452N;

VISTA la relazione istruttoria conclusiva redatta dall'ufficio competente, datata 04/09/2012;

RITENUTO conseguentemente di poter concedere l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

FATTE SALVE eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

AUTORIZZA

ART. 1 Il progetto definitivo, presentato dalla Società Eco R.D.T. s.r.l. di Denanni Maria Teresa, dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in territorio comunale di Chiaramonti (SS) in Loc. Santa Maria de Aidos, come riportato nell'*allegato A*, Tavola 4 ED "Planimetria generale di progetto", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'impianto è identificato nel Catasto Terreni al foglio n. 15, mappali n. 77-78 come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Chiaramonti, prot. n.1448 del 12.05.2011

Gli elaborati facenti parte del progetto depositato agli atti sono elencati nell'istruttoria conclusiva.

ART. 2 La Società Eco R.D.T. s.r.l. di Denanni Maria Teresa, è autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

- zona pavimentata in calcestruzzo per deposito rifiuti non pericolosi;
- macchina vagliatrice e macchina frantumatrice;
- area di deposito e stoccaggio prodotti finiti;
- box uffici e pesa interrata;
- zona vasche accumulo e trattamento acque;
- impianto abbattimento delle polveri.

Prima dell'inizio dei lavori la Società Eco R.D.T. s.r.l. è tenuta a comunicare alla Provincia di Sassari il nome del direttore dei lavori e le date di inizio e fine degli stessi, i quali dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e concludersi entro tre anni dalla comunicazioni del loro inizio, pena la decadenza della presente autorizzazione.

ART. 3 La Società Eco R.D.T. s.r.l. di Denanni Maria Teresa è autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'esercizio delle attività di recupero secondo le operazioni R5, R10 e di messa in riserva R13, presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di **10 anni** dalla notifica del presente provvedimento.

L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

Il responsabile tecnico dell'impianto è il Dott. Marcello Deffenu, con sede in Sassari, via Morandi 8c, C.F. DFFMCL76P24I452N.

ART. 4 Sono autorizzate nel dettaglio le operazioni di:

- messa in riserva **R13** da effettuarsi nell'area denominata della Tavola 4 ED "zona pavimentata in calcestruzzo per deposito rifiuti non pericolosi" per una potenzialità pari a **3.000 t/anno** con stoccaggio massimo istantaneo pari a **100 t**;
- recupero mediante operazioni **R5** e **R10** con potenzialità massima pari in totale a **3.000 t/anno**, da effettuarsi nell'area denominata della Tavola 4 ED "zona pavimentata in calcestruzzo per deposito rifiuti non pericolosi" con una capacità produttiva massima giornaliera pari a **10 t**;

ART. 5 L'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti di stoccaggio e trattamento, per ciascuna categoria di rifiuti, riportati nell'*Allegato B* che è parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la Società Eco R.D.T. s.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente;

ART. 7 La presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate per la gestione dell'impianto:

- a) la società è autorizzata al trattamento ed alla messa in riserva delle sole tipologie di rifiuti elencate nell'Allegato B per i relativi quantitativi annuali;
- b) eventuali rilevanti anomalie o malfunzionamenti riscontrati nella gestione dell'impianto ed eventuali fermate non programmate dello stesso dovranno essere immediatamente segnalati a questi Uffici a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.provincia.sassari.it;
- c) le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- d) tutti i rifiuti prodotti all'interno dell'impianto, gestiti in regime di deposito temporaneo, dovranno rispettare le condizioni dettate dall'art. 183 comma bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e) per i rifiuti quali legno e plastica non dovrà essere superata la capacità massima di stoccaggio istantaneo di 5 t per ciascuno di essi; il superamento di questo limite rende necessario avviare la procedura al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per ottenere il certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- f) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgomberi;
- g) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, devono essere condotti in modo da evitare la dispersione di materiale pulverulento ed evitare per quanto possibile rumori;
- h) le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate con cartelli ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento ai fini della manipolazione dei rifiuti e del contenimento dei rischi inerenti la salute dell'uomo e dell'ambiente, i codici C.E.R. e lo stato fisico dei rifiuti stoccati;
- i) le aree pavimentate in calcestruzzo devono essere mantenute in perfetta integrità e si dovrà provvedere alla loro manutenzione qualora si verificassero delle discontinuità;
- j) la Società Eco R.D.T. dovrà provvedere a pavimentare il tratto di strada di proprietà compreso tra il cancello di accesso all'impianto e la strada comunale con materiali di adeguate caratteristiche (es. battuto di cemento) in grado di sopportare il carico di mezzi pesanti in transito e dovrà provvedere alla manutenzione del tratto suddetto in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
- k) la Società dovrà preventivamente allertare il Comune di Chiaramonti nel caso di carenze relative alla manutenzione del tratto di strada comunale di competenza adiacente all'impianto e di raccordo tra lo stesso e la SP75.

ART. 8 Per quanto riguarda la gestione dei reflui domestici, la presente autorizzazione è vincolata al rispetto, da parte del Titolare dello scarico, dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) deve essere assicurata la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- b) l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici si intende tacitamente rinnovata ogni **quattro anni** decorrenti dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previa dichiarazione da parte del titolare dello scarico attestante la situazione invariata in riferimento allo scarico autorizzato;

- c) deve essere garantito il regolare funzionamento e gestione del sistema depurativo adottato, nelle forme e modalità indicate nella documentazione allegata alla convocazione della conferenza dei servizi;
- d) lo smaltimento sul suolo dei reflui non deve produrre inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli;
- e) è fatto divieto di utilizzo delle acque reflue di scarico per l'irrigazione dei prodotti edibili crudi e delle aree verdi aperte al pubblico, onde evitare patologie riconducibili a contaminazione fecale;
- f) lo scarico non dovrà contenere sostanze che possano causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aerazione; non dovrà contenere materiali in sospensione in quantità tali da produrre, alla portata di applicazione, intasamento del suolo;
- g) deve essere consentito l'ingresso nell'insediamento che determina lo scarico al personale provinciale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni e di quanto dichiarato nella documentazione allegata alla nota di convocazione della conferenza dei servizi;
- h) deve essere notificata a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la richiesta di autorizzazione allo scarico;
- i) deve essere garantita la corretta gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente;
- j) deve essere inviata a questa Amministrazione copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruzione pratica (il versamento dei diritti di istruzione della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici è di 50 € da effettuarsi sul C.C.P. N° 10695070 intestato a: Provincia di Sassari – Tesoreria Provinciale, causale "Diritti di istruzione pratica autorizzazione allo scarico dei reflui").

ART. 9 Per quanto riguarda la gestione dei reflui industriali, la presente autorizzazione è vincolata al rispetto, da parte del Titolare dello scarico, dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) deve essere garantita la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- b) deve essere garantito il regolare funzionamento e gestione del sistema depurativo adottato;
- c) deve essere effettuata la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D Lgs. 152/06 e s.m.i., un anno prima della scadenza del titolo abilitativo che per quanto concerne lo scarico ha validità di **4 anni**;
- d) deve essere comunicata alla Provincia l'ultimazione dei lavori;
- e) deve essere comunicata alla Provincia, al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. n.1 di Sassari e all'ARPAS- Presidio Multizonale di Prevenzione della A.S.L. n.1 di Sassari, con preavviso di almeno 15 giorni, la data di attivazione dello scarico;
- f) deve essere garantito il regolare funzionamento e la gestione dei sistemi di depurazione adottati, nelle forme e modalità indicate nella documentazione allegata alla nota di convocazione della conferenza dei servizi;
- g) devono essere rispettati i limiti tabellari di scarico, indicati nella tabella 4, Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; gli oli minerali/idrocarburi dovranno essere assenti in uscita dall'impianto, ovvero dovranno essere in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- h) devono essere effettuati 6 autocontrolli, uno ogni bimestre, tramite laboratori abilitati, per tutto il periodo di attività dell'impianto, per il controllo della qualità delle acque in uscita dall'impianto di depurazione. Delle stesse analisi dovrà essere inviata copia all'Amministrazione provinciale di Sassari e all'ARPAS Dipartimento di Sassari affinché siano programmati da parte dell'organo di controllo le attività di competenza e vengano espresse eventuali osservazioni. I certificati analitici inviati a questa Amministrazione e all'ARPAS, in originale o copia autentica, devono essere redatti in maniera chiara e completa, riportanti la firma autografa leggibile del professionista abilitato, con l'impronta, anch'essa leggibile, del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine di appartenenza. Il certificato analitico deve riportare: nome e indirizzo completo del committente; condizioni e modalità di misurazione e prelievo campioni, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i delle persone intervenute e loro qualifica, descrizione del luogo e dell'origine da cui sono ricavati i campioni, ecc.); metodo di analisi seguito per ogni parametro analitico, con indicazione dell'eventuale numero o altra identificazione del metodo stesso; dati analitici ottenuti con indicazione dell'intervallo di precisione degli stessi; conclusioni e giudizio tecnico circostanziato, facendo esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste (es.: "Refluo conforme/non conforme ai limiti della Tab. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", oppure "Refluo non conforme per i parametri ...");
- i) per il controllo delle conformità dei limiti indicati, devono essere considerati i campioni medi ponderali nell'arco delle 3 ore;
- j) deve essere garantito che lo smaltimento dei reflui non produca inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica e sviluppo di odori e diffusione di aerosoli;
- k) deve essere consentito l'ingresso nell'insediamento che determina lo scarico al personale provinciale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni;
- l) deve essere consentito l'ingresso nell'insediamento che determina lo scarico al personale delegato per l'effettuazione dei prelievi di campioni di scarico destinati alle analisi di controllo;
- m) deve essere notificata all'Amministrazione Provinciale qualsiasi variazione dei dati forniti con la richiesta di autorizzazione allo scarico;
- n) deve essere effettuata la corretta gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente;

TITOLARE DELLO SCARICO:

Sig.ra Maria Teresa Denanni nata a Sassari il 17.06.1982, residente a Chiaramonti, in Via Budroni, 12 C.F.: DNNMTR82H57I4520;

CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA:

L'impianto in progetto è costituito da un impianto monoblocco rotostampato e da un filtro ad antracite per il trattamento delle acque di prima pioggia, una fossa Imhoff per trattare le acque provenienti dal fabbricato.

COORD. GAUSS-BOAGA DEL PUNTO DI SCARICO DEI REFLUI INDUSTRIALI: E 1486658 - N 4511049

- o) ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'inosservanza delle prescrizioni sopra elencate comporterà l'avvio delle seguenti procedure:

diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- p) l'inosservanza delle prescrizioni allo scarico determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V ai capi I e II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 10 Per quanto riguarda la gestione delle emissioni in atmosfera, la presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) l'impianto di frantumazione inerti è autorizzato a svolgere le fasi di frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei materiali lapidei impiegati nel processo produttivo;
- b) le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri;
- c) al fine del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tali emissioni, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidimento dei piazzali nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, copertura o inumidimento dei cumuli etc. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stesso, dove si ha un flusso regolare di veicoli, dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti;
- d) dove possibile, l'intera area dedicata all'attività di frantumazione degli inerti (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di tripla barriera arborea perimetrale, costituita da essenze a rapido accrescimento (ad esempio *Cupressus arizonica*, *Thuja occidentalis*, *Laurus nobilis* ecc.). I filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e tra loro in posizione sfalsata. La tripla barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di conservazione;
- e) i sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiore a:

INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE a 0°C e 0,101 MPa
Polveri totali	10 mg/m ³

- f) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- g) qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione di cui al p.to e), dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi;

h) I titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:

- giornalmente l'inizio e la fine dell'attività;
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- guasti accidentali nonché le interruzioni dell'impianto produttivo;
- la data, l'orario ed i risultati dei controlli alle emissioni nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi (autocontrolli di cui al successivo p.to j).

Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo e Vigilanza.

i) la conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione;

j) i titolari dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni diffuse con cadenza annuale. I risultati delle analisi dovranno essere inviate al SUAP competente che provvederà a trasmetterne copia alla Provincia e all'ARPAS. La data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata con l'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni;

k) per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM, previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto, posizionando la testa di prelievo immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell'impianto. Il sistema di campionamento deve essere posizionato contro vento;

l) la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, al SUAP competente che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati al SUAP competente, il quale si farà carico di trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;

m) ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza;

n) il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

o) per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 11 Per quanto riguarda l'impatto acustico, la presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) devono essere realizzate le opere di mitigazione dell'impatto acustico (barriere) e, a lavori ultimati, dovranno essere eseguite una serie di misure fonometriche in prossimità dei recettori per la verifica del rispetto dei limiti di legge; in particolare dovranno essere rispettati i *limiti previsti dal criterio differenziale*. I risultati dovranno essere comunicati alla scrivente Amministrazione e all'ARPAS territorialmente competente;
- b) per il sito chiesa campestre, che secondo le linee guida regionali è da destinare alla classe I, si devono adottare tutte le misure di mitigazione, così come proposte al punto precedente, e poi comunicare i risultati agli Enti citati.

ART. 12 Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto la società è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata da parte di questo Ente.

ART. 13 L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa sino all'acquisizione e verifica, da parte della Provincia di Sassari, del Certificato di ultimazione dei lavori e della Dichiarazione di agibilità.

ART. 14 È fatto obbligo alla Società Eco R.D.T. s.r.l. di adempiere a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", cosiddetto "Testo Unico SISTRI" e s.m.i.; fino all'entrata in vigore degli aspetti operativi del sistema SISTRI, la società dovrà adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti in entrata e in uscita, formulari, MUD, come indicato all'art.190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 15 È fatto obbligo alla società Eco R.D.T. s.r.l. di provvedere entro 6 mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, e successivamente con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno, alla trasmissione a questo Ente di una relazione di sintesi sul funzionamento dell'impianto, sui flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita, sulle manutenzioni effettuate e sui parametri esaminati durante gli autocontrolli.

ART. 16 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore VIII della Provincia di Sassari per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 17 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento; nel qual caso questo Ente adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 18 È fatto obbligo altresì di acquisire gli altri eventuali successivi pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 19 L'amministrazione provinciale dovrà procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 20 La presente autorizzazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

ART. 21 La presente autorizzazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 22 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso al richiedente ed ai seguenti Enti:

- *Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sardegna*
- *Comune di Chiaramonti*
- *R.A.S. - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio*
- *A.R.P.A.S. - Dipartimento Provinciale di Sassari*
- *ASL n°1 di Sassari*
- *Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Sassari*

Allegato A: planimetria impianto – tavola 4 ED

Allegato B: Rifiuti trattabili nell'impianto

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Zara


ALLEGATO B - Rifiuti trattabili nell'impianto

I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è rilasciata l'autorizzazione alla messa in riserva (R13) e recupero (R5, R10) sono i seguenti e di ognuno viene riportata la quantità massima annua:

Rifiuti oggetto di stoccaggio e recupero: totale 3000 t/anno

Codice CER e descrizione rifiuto	Operazione	Quantità/anno
CER 17.01.01: Cemento	R13 - R5	-
CER 17.01.02: Mattoni	R13 - R5	-
CER 17.01.03: Ceramica	R13 - R5	-
CER 17.01.07: Miscugli precedenti voci	R13 - R5	300 t/a
CER 17.09.04: Rifiuti misti di demolizione	R13 - R5	1300 t/a
CER 17.03.02: Miscele bituminose	R13 - R5	500 t/a
CER 17.05.08: Pietrisco tolto d'opera	R13 - R5 - R10	300 t/a
CER 17.05.04: Terra e roccia di scavo non pericolosa	R13 - R5 - R10	300 t/a
CER 20.01.99: Terre da coltivo	R13 - R5	300 t/a